



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelta dall'IVASS
GIOVANNI SCHIAVONE	Componente designato dalle imprese di assicurazione
FRANCESCO ZAMPINO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ZAMPINO

Riunione del 04/06/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 15 gennaio 2026 (reclamo presentato il 7 novembre 2025) il ricorrente contesta l'attribuzione di responsabilità in relazione al sinistro stradale n. 37***, affermando di aver trasmesso all'impresa un video registrato immediatamente dopo l'impatto, dal quale, previa regolazione dell'audio, emergeva una dichiarazione del conducente del veicolo di controparte, il quale riferiva di avere continuato ad avanzare perché il veicolo retrostante continuava, a sua volta, ad avanzare. Secondo il ricorrente, tale elemento sarebbe idoneo a confermare una dinamica diversa da quella ricostruita dall'impresa e meriterebbe, pertanto, un nuovo esame.

Il ricorrente aggiunge di non avere informazioni sull'importo del risarcimento versato alla controparte, né sull'importo dei danni riportati dal proprio veicolo, essendosi rivolto a una carrozzeria convenzionata per la riparazione, con risarcimento in forma specifica.

Rappresenta, inoltre, che l'impresa ha valorizzato le dichiarazioni testimoniali della controparte — a suo dire non attendibili — senza attribuire adeguato rilievo ai video da lui prodotti.



Il ricorrente chiede, quindi, all'Arbitro di disporre il riesame del sinistro, previa valutazione dei video prodotti, nonché la revoca della responsabilità a suo carico e il mantenimento della classe di merito antecedente al sinistro. In via istruttoria, chiede che il Collegio acquisisca il file video a sostegno delle sue pretese.

Si costituiva l'Impresa con controdeduzioni depositate in data 16 marzo 2026, la quale eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso: a) poiché ha un oggetto diverso da quello del reclamo; in particolare, osserva che il ricorso contiene una richiesta di risarcimento dei danni e di intervento della compagnia per la riparazione dell'autovettura, non presenti nel reclamo del 7 novembre 2025, nel quale l'assicurato si era limitato a chiedere un riesame della posizione; b) per mancata indicazione del valore della domanda risarcitoria; c) poiché il Collegio è chiamato a decidere su questioni tecniche che richiederebbero, invece, un'attività istruttoria non esperibile nel procedimento dinanzi all'Arbitro Assicurativo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (nel seguito, il "Decreto").

Nel merito, l'impresa deduce comunque l'infondatezza del ricorso, rilevando che non è stata provata la responsabilità del veicolo di controparte. Al contrario, il proprietario di tale veicolo ha prodotto una dichiarazione testimoniale dalla quale risulta che il ricorrente invadeva l'opposta corsia, impegnata dal veicolo della controparte, regolarmente in transito sulla corsia principale.

L'impresa aggiunge di avere esaminato i video richiamati dal ricorrente, ma osserva che essi non sono sufficienti a superare la dichiarazione resa dal teste oculare poiché non riprendono il sinistro ed il momento in cui si è verificato l'impatto tra i veicoli.

Pertanto, ritiene di avere correttamente provveduto all'inserimento del sinistro nell'ATR.

Quanto alla richiesta formulata dal ricorrente di depositare in questa procedura i video da lui inviati, l'impresa osserva che grava su chi agisce l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e che, qualora il documento non fosse stato nella disponibilità del ricorrente, quest'ultimo avrebbe potuto richiederlo mediante istanza ex art. 146 CAP.

Infine, con riferimento al *quantum*, l'impresa deduce che il ricorrente non ha offerto alcun elemento idoneo a provare il danno subito, non essendo stati prodotti né un preventivo di spesa né fotografie dei danni.

L'impresa chiede, quindi, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile per i motivi di cui in narrativa e, in via subordinata, nel merito, di rigettare la domanda.

In data 17 marzo 2026, il ricorrente, in sede di repliche, trasmette un fotogramma di un video, senza ulteriori informazioni. Il ricorrente chiede, inoltre, l'acquisizione dei video in possesso dell'impresa.

In data 2 aprile 2026, l'impresa deposita le controrepliche e, nel ribadire le proprie argomentazioni, rileva, anzitutto, che il ricorrente non aveva preso posizione sull'eccezione preliminare di inammissibilità già sollevata. Nel merito, osserva che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova testimoniale idonea a superare il quadro istruttorio acquisito dalla Compagnia. Quanto al fotogramma depositato con la memoria di replica, l'impresa ne



contesta l'utilizzabilità, ritenendolo irrituale in quanto tardivamente prodotto; aggiunge, inoltre, che esso è estrapolato dal video denominato CAM2 e che, comunque, non documenta alcun urto, non consente di identificare i veicoli e costituisce un elemento statico e isolato, poco significativo ai fini della ricostruzione dell'evento.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio riguarda l'accertamento della responsabilità nella causazione di un sinistro R.C. Auto, in particolare in punto di an, l'accertamento della misura delle quote di responsabilità nella causazione del sinistro.

Il ricorrente, nel contestare l'attribuzione di responsabilità in relazione al sinistro stradale n. 37***, chiede che venga accertata la responsabilità dell'altro veicolo coinvolto previa valutazione dei video prodotti, nonché l'acquisizione da parte di questo Collegio di *files* video a sostegno delle sue pretese.

Prima di entrare nel merito del ricorso, è necessario analizzare la questione preliminare sollevata dall'impresa sul fatto che il reclamo presentato all'impresa in data 7 novembre 2025 avrebbe un oggetto diverso rispetto al ricorso all'Arbitro del 15 gennaio 2026.

Il Collegio ricorda che il Decreto sul punto prevede all'art. 8 comma 1: “[l]a presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario che si pronunciano entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami emanate in attuazione dell'articolo 7 del codice delle assicurazioni con regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008”; al comma 3: “[i]l ricorso ha il medesimo oggetto del reclamo di cui al comma 1, salva la possibilità di formulare richiesta di risarcimento del danno, purché tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo”.

Il Collegio rileva che, sebbene la presentazione del reclamo costituisca condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura, tuttavia, il concetto di “*medesima questione*” va interpretato in termini di “*sostanziale simmetria*” tra ricorso e reclamo, nel senso che il ricorso va ritenuto ammissibile se l'impresa è stata posta preventivamente a conoscenza della lagnanza del cliente e quindi nella possibilità di risolvere bonariamente la questione insorta.

Parimenti, anche le decisioni dei Collegi ABF, sono in linea con quanto sopra evidenziato in merito all'interpretazione del concetto di “*medesima questione*” in termini di “*sostanziale simmetria*” tra ricorso e reclamo, rilevando che il ricorso va ritenuto ammissibile “*solo se l'intermediario è stato posto preventivamente a conoscenza della lagnanza del cliente e quindi nella possibilità di risolvere bonariamente la questione insorta*” (cfr. decisione n. 8942/23, Collegio ABF Bari, n. 8281/2025).

Ciò evidenziato, il Collegio osserva che anche nel reclamo, contrariamente a quanto sostenuto dall'impresa, il ricorrente abbia richiesto il riesame della sua posizione



nell'incidente *de quo*, nella parte in cui contestava formalmente la decisione di rigetto della sua richiesta di risarcimento del danno.

Quindi, il ricorso è ammissibile.

Nel ricorso, il ricorrente afferma di non essere in possesso di informazioni né sull'importo pagato dalla sua compagnia alla controparte, né sull'importo dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà essendosi recato presso una carrozzeria convenzionata con l'impresa per la riparazione.

La domanda del ricorrente appare volta al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 cod. civ..

Il ricorrente non indica nel ricorso l'ammontare dei costi necessari per la riparazione, perché dichiara di non conoscerlo, essendosi rivolto a una carrozzeria convenzionata con l'impresa.

Neppure l'impresa produce elementi sul potenziale valore del danno, né ai fini di un'eventuale eccezione di incompetenza per valore né per contestare l'eccessiva onerosità della pretesa.

Si osserva, in proposito, che il preventivo e, in generale, un'informazione precisa sul costo effettivo delle riparazioni presso un riparatore convenzionato con l'impresa può non essere in possesso del ricorrente, atteso che le convenzioni tra imprese e riparatori possono prevedere condizioni economiche dedicate, diverse dai prezzi ordinariamente praticati al pubblico e non immediatamente conoscibili dall'assicurato.

Tuttavia, occorre rammentare che l'art. 3, comma 3, del Decreto stabilisce che *"le controversie sono esclusivamente documentali"* e che l'Arbitro *"non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali"*.

Per costante giurisprudenza, *"il giudice nel ricostruire la dinamica del sinistro deve valutare la condotta dei conducenti dei veicoli, la sussistenza di eventuale colpa a carico di ciascuno e la sua graduazione, nonché accertare la sussistenza di rapporto di causalità tra il comportamento dei conducenti e l'evento dannoso"* (App. Firenze, sez. III, 21/06/2018, n. 1460). Tale accertamento *"si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico"* (Cass. civ., sez. III, 24/09/2025, n. 25987).

Potrà operare, solo in via sussidiaria, la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., *"nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro"* (Cass. civ., sez. III, 20/03/2020, n. 7479; nella specie, due diverse consulenze tecniche non avevano permesso di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente).

Nel caso di specie, la controversia concerne, in punto di *an*, l'accertamento della misura delle quote di responsabilità nella causazione del sinistro R.C. Auto.



Tuttavia, il ricorrente non ha depositato alcun atto che possa contrastare la dichiarazione testimoniale presentata dall'impresa, dalla quale si evince l'esclusiva responsabilità del ricorrente stesso nella causazione del sinistro.

Né il Collegio, come sopra evidenziato, può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali.

Anche il video che il ricorrente chiede di acquisire, quand'anche il Collegio decidesse in senso positivo, non porterebbe, comunque, ad una risoluzione della questione sulla responsabilità nella causazione del sinistro dato che, per stessa ammissione del ricorrente, è stato girato dopo il sinistro. La dichiarazione della controparte registrata nel video secondo cui lo stesso avrebbe continuato ad avanzare perché il veicolo retrostante continuava a sua volta ad avanzare, certamente non riuscirebbe a chiarire la dinamica del sinistro e comunque ad attribuire la responsabilità certa alla controparte.

Nel caso di specie, risulta che, all'esito degli accertamenti svolti nella fase di gestione del sinistro, siano stati raccolti elementi ritenuti sufficienti a fondare l'esclusiva responsabilità del ricorrente nella causazione del sinistro.

L'applicazione del *malus* segue alla responsabilità nella causazione di un sinistro.

Pertanto, ove sia accertata la responsabilità principale in un sinistro, quale che sia la classe di merito di provenienza dell'assicurato, è prevista l'evoluzione in *malus* della stessa attraverso l'applicazione di due classi di merito aggiuntive.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA